

STATUTO SOCIALE

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 25 NOVEMBRE 2023

pagg. 3 -32

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER


IN DATA 23 LUGLIO 2024

pagg. 33-48

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n. 539



20134 MILANO - Via Ronchi, 9 - Tel. 02/2846237 - Fax 02/26112328

www.aisitalia.it - ais@aisitalia.it

STRALCIO DELLA:

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 14.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 99 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., con sede in Milano.

Visto, il Guardasigilli: ZACARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 103. - VALENTESE

STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 25 NOVEMBRE 2023

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS. Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura “Associazione Italiana Sommelier”, meglio descritto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La suddetta denominazione dovrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Italiana Sommelier ETS " in breve definita anche "AIS ETS". L'Associazione dovrà da quel momento anche utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione si configura quale ente del terzo settore, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA

L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1bis D.lgs. 117/2017, per le associazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che viene mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel periodo di sospensione l'Associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha lo scopo primario di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, nonché di qualificare la figura e la professione di Sommelier.

L'Associazione svolge le proprie attività nel pedissequo rispetto dei principi, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, di pluralismo, libera iniziativa, uguaglianza, libera espressione ed al fine della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.). In particolare, l'Associazione persegue le finalità di consentire la partecipazione alle attività di promozione e approfondimento della cultura enologica ed enogastronomica, riconoscendone le peculiarità caratteristiche all'interno del patrimonio intellettuale della Repubblica Italiana.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:

- lo svolgimento di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa;
- la promozione, anche in sede legislativa, per l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché per la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier.
- l'organizzazione di corsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze proprie dell'associazione;
- la valorizzazione e promozione delle attività enoturistiche sia come sbocco naturale per le attività del Sommelier che come strumento di approfondimento della conoscenza della cultura enogastronomica;
- la collaborazione con altri enti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi associativi;
- la partecipazione in enti, pubblici e privati, che perseguano affini finalità;
- l'organizzazione di eventi coerenti con il raggiungimento delle finalità associative;
- lo svolgimento delle attività di comunicazione e diffusione della cultura del vino e delle altre attività associative mediante l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, con particolare riguardo agli strumenti innovativi e alle nuove tecnologie;
- lo sviluppo di adeguate azioni tese ad una valorizzazione della sostenibilità economica, ambientale, sociale di tutte le attività associative;

- la formulazione di proposte presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati in relazione alle finalità dell'associazione.

Inoltre, l'Associazione Italiana Sommelier svolge attività di formazione rivolta al comparto scuola per formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni. La suddetta attività di formazione si svolge nei seguenti ambiti: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti; 6. Educazione alla cultura economica; 7. Alternanza scuola-lavoro; 8. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Il Consiglio Nazionale delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.

L'Associazione potrà anche concedere a terzi l'utilizzo dei propri spazi per l'organizzazione di eventi, sempre con l'esclusivo fine di sostenere le attività di interesse generale. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lascitie contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

ART. 4 - CATEGORIE DEI SOCI

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

C) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica o giuridica che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite dal Consiglio Nazionale.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell'Olio", "Sommelier della birra", disciplinate in un apposito Regolamento.

Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.

È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche. L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta dell'interessato, che dichiara di condividerne le finalità assumendo l'impegno a perseguirle.

L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il pagamento della quota sociale è effettivamente pervenuto nelle casse sociali ed il relativo importo è nella disponibilità contabile dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale.

Hanno diritto di voto tutti i Soci la cui quota sociale - entro il 28 febbraio dell'anno in corso - sia effettivamente pervenuta nelle casse sociali e sia nella disponibilità contabile dell'Associazione come sopra precisato.

Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno, per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali ed escludono dalla possibilità dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione successivamente al 30 giugno, l'iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, le limitazioni di cui al comma precedente del presente articolo e quelle previste dal regolamento.

L'associato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde la qualità di Socio.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale secondo le modalità descritte nell'articolo precedente, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del rendiconto economico-finanziario.

Gli associati non possono esercitare, in ambiti estranei a quello associativo ad eccezione di quanto previsto nel Regolamento attuativo, attività in contrasto con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti di attuazione, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) Presidente;
- e) Vice Presidente;
- f) Presidente Emerito;
- g) Organo di Controllo;
- h) Organo di Revisione;
- i) Collegio dei Probiviri.

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 4.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nomina, su indicazione di questo, il segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 20 C.C.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare il Consiglio Nazionale di cui al successivo art.8;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo di cui al successivo Art. 13;
- c) eleggere e revocare l'Organo di revisione di cui al successivo Art. 14;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la nomina e la revoca degli Organi Sociali di sua competenza l'Assemblea sarà convocata in sede "elettorale" con modalità di svolgimento che garantiscano la libera e paritaria partecipazione degli associati, la segretezza dell'espressione di voto, la democraticità nella scelta degli eletti nonché la governabilità della Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale sulla base del Regolamento.

Le operazioni di voto potranno anche svolgersi mediante modalità elettronica e/o telematica che rispettino i principi indicati al comma precedente.

L'Assemblea straordinaria si riunisce, ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo degli associati, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Nazionale, includendo l'ordine del giorno, nei casi sopra stabiliti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo art. 17 del presente Statuto e da nove componenti eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.

In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente del Consiglio Nazionale.

Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale. Il Consiglio Nazionale:

- determina la politica associativa;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soli consiglieri nazionali eletti su basenazionale;
- elegge i tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente;
- può revocare i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti;
- può revocare il Presidente e il Vice Presidente, con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nomina il Presidente Emerito;
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- approva il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea;
- può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- può presentare proposte di modifica dello Statuto;

- stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione;
- emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e -su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale - il Regolamento della didattica;
- nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero;
- cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto individuando eventualmente un responsabile all'interno del Consiglio stesso;
- delibera sulla revoca del Presidente delle Associazioni regionali/territoriali nei casi e secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Statuto;
- assolve a tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- indice le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali così come disciplinato dal Regolamento elettorale;
- può delegare le proprie funzioni istruttorie a Commissioni appositamente costituite, le cui competenze, composizione e modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposite norme del Regolamento di Attuazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dai Soci su base nazionale, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.

Nel caso la surroga del consigliere uscente non sia possibile per qualsiasi motivo il Consiglio convoca l'assemblea in sede elettorale affinché provveda alla nomina del consigliere subentrante.

La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente in carica uscente, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti o, in caso di sua inerzia, dal consigliere neoeletto più anziano di età.

Successivamente, il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con PEC o lettera raccomandata. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai componenti dell'Organo di controllo che hanno diritto di essere presenti.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Fatte salve altre previsioni specifiche di cui al presente Statuto, per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il voto si esprime ordinariamente in forma palese, salvo che facciano richiesta di voto segreto almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio della riunione il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio, che redige il verbale.

ART. 9 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, è formata da 5 (cinque) componenti:

- il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, e scelti tra tutti i Consiglieri nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso o ad altri organi sociali.

La Giunta Esecutiva Nazionale elabora il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina, provvede a convocare il Consiglio Nazionale per la elezione dei tre membri della Giunta Esecutiva Nazionale.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata per la prima volta dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla sua nomina.

La Giunta Esecutiva Nazionale dovrà essere convocata con qualsiasi mezzo postale o telematico con preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto ogni 4 (quattro anni) dal Consiglio Nazionale con i criteri di cui al precedente art. 8 del presente Statuto e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente;
- è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi;
- è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- convoca entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina il Consiglio Nazionale per la elezione dei 3 (tre) componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i consiglieri nazionali;
- convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- può disporre autonomamente spese correnti di importi non superiori a euro 30.000,00 (trentamila/00); tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Se per qualsiasi motivo, diverso dalla revoca, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino a nuova elezione del Presidente che dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi la revoca del Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta decadono automaticamente e il Consiglio, nella medesima riunione, provvede alla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente che resteranno in carica sino al termine del mandato da Consigliere.

Il nuovo Presidente, che resterà in carica sino al termine del mandato da consigliere, proporrà a sua volta al Consiglio Nazionale i 3 (tre) membri della Giunta Esecutiva.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- è eletto dal Consiglio Nazionale con le modalità di cui al precedente art. 8 del presente Statuto;
- riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
- subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

ART. 12 - PRESIDENTE EMERITO

Può essere nominato Presidente Emerito colui il quale:

- abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale;
- non abbia subito provvedimenti disciplinari;
- possa vantare una ininterrotta iscrizione alla Associazione;
- abbia meriti particolari nei confronti della stessa.

La nomina deve avvenire a maggioranza di 24 (ventiquattro) voti dei componenti del Consiglio Nazionale e ha validità illimitata, salva la possibilità di revoca con la medesima maggioranza.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, in forma collegiale, è nominato dall'Assemblea in sede elettorale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al registro dei Revisori Legali. Essi durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Non possono ricoprire la carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell'AIS.
-

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto (e debbono essere formalmente convocati) alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.

Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE

La funzione di revisione legale di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 è affidata all'Organo di controllo di cui al precedente articolo 13, fatta salva la possibilità che il Consiglio Nazionale proponga all'Assemblea di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci. I componenti il Collegio devono avere competenze professionali in materie giuridiche ed essere, pertanto, magistrati, notai e/o avvocati iscritti al relativo albo professionale nonché docenti universitari in materie giuridiche.

Il Consiglio Nazionale provvede inoltre anche all'elezione tra i Soci di 3 (tre) membri supplenti del Collegio dei Probiviri, i quali saranno chiamati a far parte del Collegio ogniqualevolta un membro effettivo del Collegio debba astenersi per uno dei motivi indicati dall'art. 30 ultimo comma del presente Statuto oppure perché è intervenuta la morte e/o l'indisponibilità permanente di uno dei membri effettivi a prendere parte alle sedute ed ai lavori del Collegio.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio resta in carica per 4 (quattro) anni decorrenti dalla nomina.

I componenti possono essere rinominati con il limite di 2 (due) mandati consecutivi.

La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche sociali sia nazionali che regionali.

Al Collegio sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti fra associati, fra associati e associazione, nonché fra organi sociali, l'interpretazione delle norme Statutarie e la valutazione di eventuali conflitti di interesse con parere vincolante. Sono altresì devolute al Collegio dei Probiviri l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri si intende regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Probiviri si tengano per audio e/o videoconferenza.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle materie di propria competenza con provvedimento motivato e inappellabile.

ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Tutti gli organi associativi possono riunirsi anche in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario (ove il Presidente non curi direttamente la verbalizzazione);
- b) il Presidente della riunione e il segretario siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;
- e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi da verbalizzare;
- f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

ART. 17 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale anche per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. La concessione e la revoca dell'uso del nome Associazione Italiana Sommelier, dell'acronimo AIS e del marchio, anche se seguiti dal nome della Associazione regionale/territoriale, sono di competenza del Consiglio Nazionale.

Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.

Detti modelli non sono modificabili, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.

Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.

L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione amministrativa della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal primo gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore.

In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.

L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.

L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.

Qualora per qualunque motivo - compreso l'oggettivo impedimento e con la sola esclusione del caso di cui al comma successivo - venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Qualora il Presidente, per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dal Consiglio Nazionale, con delibera approvata da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti.

In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla destituzione, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario.

L'Associazione regionale/territoriale è articolata in Delegazioni, che corrispondono normalmente alle province, l'attività delle quali è organizzata dal proprio Delegato conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni

Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali.

Gli organi delle Associazioni regionali/territoriali sono tenuti a collaborare fattivamente e a dare riscontro entro 30 (trenta) giorni alle richieste di informazioni, anche documentali, ricevute dagli organi dell'Associazione Italiana Sommelier.

Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

ART. 18 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART.19 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'opera gratuita dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.

ART. 20 - ANAGRAFE DEI SOCI AIS CHE VIVONO ALL'ESTERO

È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero.

L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.

Il Socio comunica a mezzo PEC e/o lettera raccomandata alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE O PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- entrate da attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs. 117/2017;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D.lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- contributi da enti privati;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall'art.13 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, approvati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali, accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dopo l'approvazione in Assemblea, la Giunta Esecutiva Nazionale procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

La Giunta Esecutiva Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017. In particolare:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 25 - RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 26 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La stessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di competenza o a seguito della sanzione disciplinare di cui all'art. 29 n. 4 del presente Statuto. Il socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione.

Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 28 - UTILIZZO DI MARCHIO, LOGO E INSEGNE

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni violazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, dello Statuto delle Associazioni regionali/territoriali e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro gravità:

- 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi;
- 2) pena pecuniaria, da 2 (due) a 20 (venti) volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione;
- 3) sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore ad 1 (uno) anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite;
- 4) espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne.

L'espulsione determina automaticamente la decadenza del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. I provvedimenti disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.

ART. 30 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le violazioni di cui al precedente art. 29 del presente Statuto dovranno essere denunciate da chiunque mediante comunicazione scritta non anonima indirizzata al Collegio dei Probiviri e per conoscenza alla Giunta Esecutiva Nazionale, presso la Segreteria della Sede Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.

Il Collegio dei Probiviri dà avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, il Collegio dei Probiviri dà avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi.

Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri ha accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.

Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni.

Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali ed inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

Ogni singolo membro del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio nella causa o ha deposto in essa come testimone;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
- 6) se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;
- 7) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

ART. 31 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'art. 29 numero 3 del presente Statuto;
- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'art. 29 numero 4 del presente Statuto;
- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- gli interdetti dai pubblici uffici;
- gli interdetti da una professione o da un'arte;
- gli interdetti legali;
- gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 32 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno 500 (cinquecento) Soci aventi diritto al voto.

In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

L'assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie risulterà costituita e delibererà con le maggioranze previste dal precedente art.7 del presente Statuto.

ART. 33 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1 de D.lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

ART. 34 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE

I Revisori Legali attualmente in carica assumono la qualifica di componenti l'Organo di Controllo con attribuzione della revisione legale dei conti. Gli attuali componenti degli organi sociali restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER IN DATA 23 LUGLIO 2024

ART. 1 - LOGO ASSOCIATIVO - DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Il logo dell'Associazione è il tastevin stilizzato come di seguito rappresentato



Associazione Italiana Sommelier

di cui al Marchio d'Impresa registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – deposito N. 0001484849 a seguito della domanda N. 007798 anno 2011 presso CCIAA Milano in data 21.07.2011, associato o meno alla dicitura qui riportata.

Ogni iniziativa di promozione e di comunicazione che fa riferimento all'Associazione Italiana Sommelier su base nazionale deve essere preventivamente approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

L'uso del marchio da parte delle associazioni regionali/territoriali dovrà essere conforme alle direttive vincolanti della Associazione Nazionale.

ART. 2 - INTERVENTO SUL PIANO DIDATTICO

L'Associazione Italiana Sommelier si impegna affinché la cultura del vino e la figura e il ruolo del Sommelier diventino materia d'insegnamento in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'agroalimentare in genere. Si impegna, inoltre, nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di Sommelier acquisti il dovuto rilievo.

ART. 3 – PARTICOLARI MENZIONI DEL “SOCIO SOMMELIER” (ART. 4 STATUTO)

La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è attribuita, su richiesta, al Socio Sommelier che:

- A) opera prevalentemente nel campo del vino, da almeno un anno, in qualità di titolare o lavoratore dipendente in un esercizio aperto al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;
- B) presta la sua opera prevalente da almeno un anno, in qualità di lavoratore autonomo, nei confronti di uno o più esercizi aperti al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;
- C) riveste la qualifica di insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar, nelle Scuole alberghiere o negli Istituti professionali alberghieri di stato, e nelle Scuole regionali;
- D) esercita attività di docenza all'interno dell'Associazione Italiana Sommelier, in via esclusiva, ed è in possesso di almeno un'abilitazione per ciascun livello del Corso AIS.

Per attività prevalente si intende l'occupazione professionale più rilevante per il Sommelier che la esercita, non inferiore in termini temporali agli orari previsti dalle normative vigenti relative alla sua categoria professionale.

Per attività in esclusiva si intende l'attività svolta nei confronti della sola Associazione Italiana Sommelier e delle sue Associazioni regionali/territoriali, fatte salve deroghe motivate richieste per iscritto dal Socio e concesse per iscritto dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza del Socio.

Il Socio Sommelier che richiede la menzione di Professionista è tenuto a comprovare l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione della suddetta menzione mediante la presentazione alla Segreteria della Sede Nazionale di almeno uno fra i documenti sotto elencati, rilasciato in data non anteriore ai 3 (tre) mesi (ad eccezione dell'ipotesi di cui sopra al punto D), essendo la documentazione già in possesso della Segreteria della Sede Nazionale):

- visura camerale;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni svolte, o altra documentazione equipollente;
- nel caso d'esercizio dell'attività quale lavoratore autonomo, copia del certificato di attribuzione della partita IVA e documentazione attestante l'attività svolta;
- certificato di servizio dell'Istituto scolastico presso il quale è svolta la specifica attività di insegnante.

In caso di svolgimento di più attività, l'attività prevalente va individuata nell'occupazione professionale più rilevante.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa alla Giunta Esecutiva Nazionale, che potrà comunque richiedere tutta l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

La menzione "Sommelier della Birra" in aggiunta a quella di "Socio" è attribuita al Socio che abbia frequentato i due corsi (livelli) professionali aventi per oggetto tale bevanda con superamento dell'esame pratico e teorico previsto alla fine del secondo livello.

La menzione "Degustatore dell'Olio" in aggiunta a quella di "Socio" è attribuita al Socio che abbia frequentato il corso professionale avente per oggetto tale alimento con superamento dell'esame pratico e teorico previsto al termine del ciclo di lezioni.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DEI SOMMELIER ONORARI

La designazione dei Sommelier Onorari può avvenire su segnalazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, di uno o più componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, di uno o più Presidenti di Associazione regionale/territoriale.

In considerazione dell'importanza e della particolarità di questo riconoscimento, è necessario tener presente, al di là e al di sopra di motivi di rilevanza locale, la necessità che tale qualifica sia attribuita a persona che abbia una riconosciuta importanza per i fini politico-associativi dell'Associazione Italiana Sommelier.

I Sommelier Onorari possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione Italiana Sommelier e delle Associazioni Regionali/territoriali alle stesse condizioni offerte ai Soci dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI SOCI MINORENNI

L'iscrizione del socio minorenni dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire alla Associazione.

Il diritto di voto in assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

ART. 6 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni degli organi sociali avvengono secondo le norme stabilite dal Regolamento elettorale, al quale si rimanda.

ART. 7 – COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto le competenze delle varie Commissioni saranno determinate in occasione della loro costituzione. Le Commissioni saranno costituite da tre o più componenti soci, di cui almeno uno appartenente al Consiglio Nazionale, di provate capacità riguardo alle questioni da affrontare. Il Consiglio Nazionale nomina i componenti della Commissione, scegliendo il Presidente fra i membri appartenenti al Consiglio Nazionale. Il Presidente della Commissione ne curerà la convocazione (anche in forma audio/video a distanza) e la verbalizzazione. Le Commissioni dovranno riferire al Consiglio circa i lavori effettuati, le iniziative che possono essere intraprese nonché le proposte di delibera che potranno essere sottoposte al Consiglio Nazionale. Si applica alle Commissioni l'art. 18 secondo comma dello Statuto Sociale. I Presidenti delle Commissioni potranno essere invitati a riferire in sede di riunioni di giunta esecutiva nazionale.

ART. 8 - SEGRETERIE

a) Segreteria della Sede Nazionale

Le mansioni di Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier sono espletate, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, da dipendenti dell'Associazione Italiana Sommelier. Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale definisce il ruolo e il compito di ogni singolo dipendente, verificandone periodicamente l'idoneità e la rispondenza alle mansioni affidate.

b) Segreteria di Presidenza

Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale nomina un dipendente Segretario della Presidenza. Il Segretario della Presidenza, oltre ad assistere il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, nonché dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali.

Le due Segreterie di cui sopra sono presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto nella seduta: il giorno, il mese e l'anno, l'ora di inizio e fine dei lavori, se si tratta di prima o di seconda convocazione, l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione dei componenti degli organi sociali presenti e di quelli assenti, la menzione dell'eventuale relatore o presentatore dell'argomento posto in discussione.

Seguono, in breve, il contenuto della relazione, l'indicazione degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l'esito delle votazioni con la specifica se sono state assunte all'unanimità o a maggioranza e l'indicazione nominativa degli astenuti e dei dissenzienti.

Al fine di agevolare la stesura del verbale da parte del Presidente e del Segretario, le riunioni degli Organi Sociali possono essere registrate.

Le registrazioni potranno essere ascoltate dai Consiglieri richiedenti esclusivamente presso la sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e sarà fatto divieto di estrarre copia della registrazione medesima.

Si rimanda, inoltre, ai contenuti presenti nell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

ART. 10 - DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI / TERRITORIALI

Nessuna delibera può essere adottata se l'argomento cui si riferisce non è stato inserito nell'ordine del giorno dei lavori.

Le delibere che comportano spese devono indicarne l'ammontare.

Le delibere per lavori o acquisti di importo superiore a quanto stabilito dall'art.10 dello Statuto devono indicarne anche il modo d'esecuzione ed essere corredate dalla documentazione completa inerente progetti, perizie o preventivi, questi ultimi non meno di 3 (tre), salvo diversa deliberazione assunta all'unanimità dalla Giunta Nazionale. Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, con esclusione di quelle di competenza del Presidente, di cui all'art. 10 dello Statuto.

Qualunque votazione è espressa per alzata di mano, salvo quanto disposto dall'art.8 dello Statuto.

Le delibere ed i pareri, facoltativi ed obbligatori, emessi dall'Organo di controllo, saranno formati in ossequio alle norme di legge e dei principi di comportamento emessi dagli organismi competenti in materia.

ART. 11 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L'Associazione regionale/territoriale, per la sua costituzione, deve avere un minimo di 50 Soci di cui all'Art. 4 dello Statuto; eventuali deroghe, debitamente motivate, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale.

Le quote associative obbligatorie sono versate annualmente dai Soci all'Associazione Italiana Sommelier e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali. Detta quota di ristorno non può essere inferiore al 20% della quota versata all'AIS nazionale.

Qualora un'Associazione regionale/territoriale già costituita, venisse a perdere il numero minimo dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale provvederà caso per caso, potendo prevedere anche l'accorpamento ad Associazioni confinanti con l'Associazione regionale/territoriale in fase di scioglimento.

Ogni Associazione regionale/territoriale può essere divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province, di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province o Regioni diverse.

Ciascuna Delegazione è retta da un Delegato.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all'indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all'AIS o a quello successivamente indicato dal socio (c.d. "domicilio AIS").

Le Delegazioni devono avere un minimo di 15 (quindici) Soci Sommelier.

L'istituzione delle Delegazioni, su proposta del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicata alla segreteria nazionale.

L'elezione degli organi regionali/territoriali si svolge nel Comune ove ha la sede l'Associazione regionale/territoriale, o in altra sede idonea designata dal Consiglio Regionale/Territoriale, nello stesso giorno e ora previsti per le elezioni degli organi nazionali. È in facoltà del Consiglio regionale/territoriale stabilire che le operazioni di voto di svolgano in più sedi che saranno scelte dal Consiglio regionale/territoriale.

Le cariche delle Associazioni regionali/territoriali scadono comunque con la scadenza delle cariche nazionali.

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell'AIS al quale l'Associazione regionale deve attenersi.

Si rimanda, inoltre, ai contenuti presenti nell'articolo 17 dello Statuto Sociale.

Ogni Associazione regionale/territoriale ha piena autonomia patrimoniale.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione regionale/territoriale risponde l'Associazione regionale/territoriale stessa secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

Le regole di amministrazione e di funzionamento delle associazioni regionali/territoriali sono definite nei rispettivi Statuti regionali/territoriali approvati dal Consiglio Nazionale.

ART. 12 -ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI: SEDE E LIBRI SOCIALI

La sede dell'Associazione regionale/territoriale è contraddistinta da apposita targa che ogni Presidente riceve dalla Segreteria della Sede Nazionale all'atto della ratifica delle elezioni regionali/territoriali e che restituirà alla fine del mandato.

Ogni Associazione regionale/territoriale si munisce dei libri e dei registri previsti dalla legge. Entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mandato e comunque della sua carica, il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale deve trasmettere i libri e i registri, unitamente all'inventario dei beni dell'Associazione regionale/territoriale e delle giacenze di cassa, al suo successore. Della consegna è fatta verbalizzazione, che viene trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 13 - BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

Alle Associazioni regionali/territoriali è trasferita, a cura della Segreteria della Sede Nazionale, la quota associativa regionale/territoriale spettante dallo storno della quota annuale versata dai propri Soci, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale, come già stabilito nel presente Regolamento all'Art. 11.

Il bilancio delle Associazioni regionali/territoriali è inviato dal Presidente regionale/territoriale alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione regionale/territoriale, unitamente al verbale di assemblea.

La Giunta Esecutiva Nazionale potrà sospendere l'erogazione della parte di quota sociale spettante alle Associazioni regionali/territoriali che non inviino il bilancio entro il termine sopra fissato e potrà procedere alla verifica della contabilità dell'Associazione regionale/territoriale, con compensi e spese dei a carico dell'Associazione regionale/territoriale medesima.

Il mancato invio del bilancio da parte dell'Associazione regionale/territoriale in caso di successivo sollecito e/o l'emersione di gravi irregolarità, costituiscono ipotesi di negligenza grave così come disciplinata dall'art. 17 dello Statuto di AIS nazionale.

ART. 14 - DIMISSIONI DALLE CARICHE NEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E REGIONALI/TERRITORIALI

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali, sia nazionali sia regionali/territoriali, devono essere presentate per iscritto.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali nazionali vanno presentate al Consiglio Nazionale.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali regionali/territoriali vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicate alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Nel caso di dimissioni dalle cariche elettive di Consigliere nazionale, componente dell'Organo di controllo nazionale o regionale/territoriale, subentra nella carica il primo dei non eletti.

ART. 15 - ISCRIZIONI E QUOTE SOCIALI

Le quote sociali devono essere versate alla Sede nazionale tramite strumenti di pagamento tracciabili. Le quote possono anche essere versate sempre mediante strumenti di pagamento tracciabili alle Associazioni regionali/territoriali e da esse inviate entro 7 (sette) giorni alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, unitamente all'elenco nominativo riportante la data di riscossione delle quote. Di tali quote la Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier rilascerà idonea quietanza, unitamente alla tessera annuale.

L'iscrizione è considerata valida secondo le regole previste dall'articolo 4 dello Statuto Sociale e dà diritto al ricevimento della tessera annuale e di ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Nazionale.

Eventuali pubblicazioni arretrate non pervenute dovranno essere richieste entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

Nel caso di prima iscrizione intervenuta successivamente al 30 giugno, il socio non riceverà né la rivista sociale né la Guida.

Il Socio facente parte della medesima famiglia anagrafica di un altro Socio può fare richiesta di versare una quota sociale ridotta, nella misura del 50%; in questo caso il richiedente riceverà soltanto la tessera annuale.

È in facoltà del Consiglio Nazionale stabilire un importo ridotto sino al 50 per cento per le quote riscosse in occasione della partecipazione a Corsi di avvicinamento al vino e per i soli studenti iscritti agli Istituti Agrari. Tale quota sarà valida solo per l'anno in corso e, anche in questo caso, darà diritto a ricevere soltanto la tessera annuale.

La quota associativa può essere rinnovata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, senza che il socio sia considerato moroso. Fino al momento dell'effettivo rinnovo della quota, non potranno essere esercitati i diritti connessi alla qualità di socio.

ART. 16 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Il Socio recedente o che non ha rinnovato l'iscrizione per uno o più anni può rientrare nell'Associazione Italiana Sommelier con il pagamento della quota relativa all'anno del rientro, oltre a un eventuale rimborso spese di segreteria stabilito dal Consiglio Nazionale, con il parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale, sentito il parere non vincolante del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Il Socio che rientri nell'Associazione Italiana Sommelier ha diritto a rientrare nella sua qualifica originaria di appartenenza, purché ne abbia i requisiti.

Il Socio che abbia frequentato una parte del Corso AIS o, pur avendo completato l'intero percorso didattico, non abbia sostenuto o non abbia superato l'esame finale, sarà riammesso al livello già conseguito a condizione che non siano trascorsi più di 5 (cinque) anni dalla fine del Corso frequentato. In caso contrario dovrà inderogabilmente ripetere l'ultimo livello frequentato.

ART. 17 - ATTESTATO DI FEDELTA'

I Soci, dopo i primi vent'anni di iscrizione ininterrotta all'AIS e per ogni decennio successivo, hanno diritto a uno specifico attestato di fedeltà – la cui forma e contenuto sono definiti dalla Giunta Esecutiva Nazionale –, nel quale è evidenziato il periodo di adesione all'AIS. Accanto al nominativo è indicata la categoria di appartenenza.

ART. 18 - INSEGNE SOCIALI, DISTINTIVI E DIVISE

I Soci hanno facoltà di indossare la divisa di rappresentanza esclusivamente negli eventi ufficiali indetti dall'Associazione Italiana Sommelier e dalle Associazioni regionali/territoriali. In ogni altro caso l'utilizzo della divisa deve essere autorizzato dal Presidente della Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Presidenti regionali, Delegati, Relatori, Degustatori, Direttori di corso e Commissari d'esame devono indossare la divisa di rappresentanza nell'ambito di tutte le attività didattiche.

Le categorie dei Soci sono contraddistinte dai seguenti distintivi:

- i Soci sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in metallo laccato;
- i Soci Sommelier sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in argento;
- i Soci Sommelier Professionisti sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in oro.

I Sommelier Onorari sono anch'essi contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in oro.

L'utilizzo delle divise e la loro composizione è disciplinata dai rispettivi Regolamenti della didattica e dei servizi.

ART. 19 - ATTIVITÀ IN CONTRASTO

Per attività in contrasto si intendono tutte le attività che sono contrarie agli scopi e agli indirizzi dell'Associazione Italiana Sommelier, ovvero contravvengono alle disposizioni statutarie e regolamentari nonché alle direttive e alle deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di seguito elencate svolte dal Socio al di fuori dell'Associazione Italiana Sommelier, senza la preventiva autorizzazione del Presidente Regionale/Territoriale o della GEN, anche qualora svolte per iniziative benefiche o senza scopo di lucro e a prescindere dall'uso delle insegne associative:

- l'attività didattica e/o di formazione enogastronomica in qualunque modo strutturata, svolta con carattere di continuità a prescindere dalla durata e dal contesto in cui si svolge (ad esempio, dal vivo, su carta, su web, radio o tv);

- l'appartenenza a un'associazione che persegua le medesime finalità e scopi, a favore della quale presti in qualsiasi modo la sua attività, al di fuori di quanto è connesso alla sua qualità di Socio;
- l'attività svolta in assenza di titolo di abilitazione (degustatore ufficiale e/o relatore).

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – MEMBRI SUPPLENTI

In caso di astensione di uno o più membri effettivi del Collegio dei Probiviri per i motivi indicati nell'art. 30 dello Statuto Sociale AIS, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica limitatamente al giudizio disciplinare, per il quale i membri effettivi si sono dovuti astenere e finché lo stesso viene definito e concluso con una decisione del Collegio.

In caso di rinuncia, indisponibilità permanente o morte di uno o più membri effettivi del Collegio dei Probiviri, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino a nuove elezioni del Collegio dei Probiviri. In tal caso, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'effettivo subentro dei membri supplenti a quelli effettivi, dovranno essere eletti nuovi membri supplenti del Collegio dei Probiviri, i quali subentrano a quelli che hanno sostituito i membri effettivi. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal membro del Collegio più anziano.

ART. 21 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

La Commissione Elettorale Centrale è formata da cinque Soci AIS di provata competenza in materia giuridico-amministrativa che non rivestano cariche negli organi sociali nazionali e regionali/territoriali dell'Associazione Italiana Sommelier.

La Commissione Elettorale Centrale è nominata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri Nazionali presenti alla votazione.

I compiti della Commissione Elettorale Centrale sono disciplinati dal Regolamento elettorale dell'Associazione Italiana Sommelier.

La carica di componente della Commissione Elettorale Centrale è gratuita.

ART. 22 PAGAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PECUNIARIE

Le sanzioni disciplinari pecuniarie comminate dal Collegio dei Probiviri ad un socio ai sensi dell'art. 29 comma primo n. 2) dello Statuto Sociale, devono essere versate dal socio all'Associazione entro e non oltre il termine massimo di 60 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

Entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale le Associazioni regionali/territoriali devono adeguare il proprio Statuto, secondo una delle bozze predisposte e approvate dal Consiglio Nazionale.